REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 354 del 04/03/2024

Seduta Num. 10

Questo lunedì 04 **del mese di** Marzo

dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore
8) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2024/352 del 22/02/2024

Struttura proponente: SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II., TRA LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giuseppe Diegoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";
- la legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in particolare l'art. 17, che fa espressamente riferimento alle convenzioni che il Corpo può stipulare con enti locali ed altri enti pubblici o privati nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive mod, con particolare riferimento agli artt. 14, 24 e 26-bis, che definiscono le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi, soccorso pubblico e nell'attività di formazione per le materie di difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi;
- la Legge Regionale 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e s.m.i.;
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2018, n. 19 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria";

Dato atto che:

- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale VV.F. Emilia-Romagna, negli ultimi anni, hanno attivato una fattiva collaborazione in diversi ambiti di intervento di competenza sanitaria, sociale e sociosanitaria;
- la suddetta collaborazione ha comportato un miglioramento della formazione del personale sanitario, in particolare con riferimento agli interventi in emergenza;

Considerato che:

- la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare e la Direzione Regionale VV.F. Emilia-Romagna, nella loro attività di collaborazione, hanno posto in essere, per quanto di rispettiva competenza, diversi accordi volti a gestire attività comuni, in particolare in materia di sanità pubblica veterinaria, interventi in emergenza e di manutenzione e reintegro delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso;
- tale stretta cooperazione, ai fini della semplificazione dei rapporti, necessita della definizione di un accordo di collaborazione generale, da cui poi far derivare specifiche

procedure operative condivise, attualmente disciplinate nei suddetti accordi vigenti tra le due Direzioni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione e sottoscrizione di un accordo generale di collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna, al fine di favorire, anche alla luce delle pregresse esperienze, l'integrazione delle attività di prevenzione e promozione della salute, formazione e aggiornamento, regolarizzazione dei flussi informativi in ordinario e in emergenza, nonché realizzazione di squadre integrate di soccorso, laddove previste;

Dato atto della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di definire accordi per il perseguimento dell'interesse pubblico comune;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art 23;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
- n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2077 del 27 novembre 2023 "Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di

potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 157 del 29 gennaio 2024, recante "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 – 2026. Approvazione";

Richiamate infine le seguenti determinazioni dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022";
- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";
- n. 10804 del 17 maggio 2023 "Modifiche all'assetto e pubblicizzazione delle Posizioni di Elevata Qualificazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";
- n. 14040 del 26 giugno 2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di dirigente di Settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";
- n. 27228 del 29 dicembre 2023, recante "Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema del "Accordo di collaborazione" tra la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n.1);
2. che gli accordi e convenzioni finora stipulati e attualmente validi, tra Regione Emilia-Romagna e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, restano vigenti fino alla loro regolare scadenza, in seguito alla quale troverà applicazione l'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1.;
3. di dare mandato al Direttore Generale "Cura della persona, salute e welfare" di sottoscrivere l'Accordo di cui al

precedente punto 1., autorizzandolo sin da ora ad apportare al medesimo, in fase di sottoscrizione, le eventuali modifiche, non sostanziali, ritenute necessarie;

4. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale Cura della Persona Salute e Welfare la costituzione del Gruppo tecnico previsto all'art 2 del Accordo di collaborazione di cui al punto 1.;
5. di nominare referente per il presente Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, il dott. Giuseppe Diegoli, Responsabile del Settore prevenzione collettiva e Sanità pubblica, con mandato di raccordarsi, per l'applicazione dell'Accordo in questione, con tutti i responsabili dei settori afferenti alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
6. di rinviare a successivi atti dei Dirigenti competenti della Direzione Generale cura della Persona, Salute e Welfare l'approvazione delle misure attuative che regolamenteranno nel dettaglio la specifica attività;
7. di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7 bis, comma 3, e 23 del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nelle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

la **Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna**, (C.F. 91355200378) con sede a Bologna, Via Aposazza 3, rappresentata dal Direttore

E

la **Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna** (C.F. 8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 21, rappresentata dal Direttore,

VISTI

- il D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza";
- la legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in particolare l'art. 17, che fa espressamente riferimento alle convenzioni che il Corpo può stipulare con enti locali ed altri enti pubblici o privati nell'ambito dei suoi compiti istituzionali;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 14, 24 e 26-bis, che definiscono le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi, soccorso pubblico e nell'attività di formazione per le materie di difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi;
- la Legge Regionale 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e s.m.i.;
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2018, n. 19 "Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria;

TENUTO CONTO

- degli accordi e convenzioni finora stipulati e attualmente validi, tra Regione Emilia-Romagna **e** Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, che si intendono col presente atto interamente richiamati;

CONSIDERATO CHE

- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna sono interessate ad una reciproca

collaborazione al fine di favorire, anche alla luce delle pregresse esperienze di collaborazione, l'integrazione delle attività di prevenzione e promozione della salute, formazione e aggiornamento, regolarizzazione dei flussi informativi in ordinario e in emergenza, nonché realizzazione di squadre integrate di soccorso, laddove previste;

-è interesse delle Parti formalizzare, attraverso un apposito accordo quadro, tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Le forme di collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, in coerenza con le finalità istituzionali perseguite dalle Parti, hanno il fine di:

-favorire l'aggiornamento professionale degli operatori VV.F. che intervengono in ogni contesto emergenziale, attraverso il contatto e la collaborazione con i vari Settori della Direzione regionale firmataria, anche in riferimento alle relative tecniche di gestione in uso ai Vigili del fuoco, nonché l'ampliamento della preparazione culturale e professionale dello stesso personale al fine di favorire le capacità di valutazione e di approccio all'intervento di soccorso o alla situazione emergenziale;

-contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di migliorare la tempestività della risposta operativa delle squadre VVF e del sistema sanitario, nonché aumentare la sicurezza degli operatori;

-prevedere uno scambio di informazioni tecniche (relative a dati non soggetti a classificazione o, comunque, non sensibili) se nella piena e libera disponibilità delle Parti contraenti, nonché verificare l'opportunità di organizzare eventi, seminari e/o formare gruppi di studio e lavoro;

-potenziare le opportunità di aggiornamento professionale dei collaboratori della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, anche con riferimento a quelli appartenenti a specialità VV.F. o aventi particolari specificità (quali, ad esempio squadre NBCR - Nucleare- Biologico- Chimico-Radiologico - squadre USAR - Urban Search and Rescue, soccorso animali da compagnia e da reddito, supporto per gli adempimenti inerenti la medicina del lavoro);

-supportare progetti specifici tra Direzione Generale cura della persona, salute e welfare e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

-disciplinare la manutenzione e reintegro delle dotazioni sanitarie di supporto al soccorso, esistenti presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna;

-implementare progetti di defibrillazione precoce a favore della popolazione da parte dei Vigili del Fuoco, quali *first risponder*, anche in relazione alla legge 4 agosto 2021 n° 116 e al Decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 - Allegato A, lettera E, comma 5, in cui sono fornite indicazioni circa la

dotazione e l'uso di defibrillatori sui mezzi destinati agli interventi di emergenza, tra i quali quelli dei Vigili del Fuoco;

-sviluppare progetti tesi alla resilienza delle comunità, in caso di calamità, ed all'informazione della popolazione e delle aziende con riguardo a temi di comune interesse dei contraenti;

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, che potrà riguardare tutti i Settori della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, si potranno concordare**:**

- interscambi, se nella piena e libera disponibilità delle Parti contraenti, di informazioni ed esperienze;
- collaborazione in particolari materie di specifica competenza delle Parti;
- attivazione di corsi e/o seminari, di tirocini/stage;
- formazione di gruppi di studio e/o di ricerca;
- pubblicazione, nelle forme e nelle modalità preventivamente concordate per iscritto dalle Parti, dei risultati conseguenti nell'ambito delle attività di studi e ricerche;
- attivazione di ogni ulteriore possibile iniziativa nelle materie ritenute congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.

Per ogni iniziativa e/o attività del presente Accordo quadro di collaborazione le Parti concorderanno gli appositi atti e/o protocolli attuativi specifici che regolamenteranno nel dettaglio la specifica attività.
Le Parti potranno valutare di comune accordo di estendere la collaborazione ad ulteriori ambiti di attività e coinvolgere altri soggetti.

ART. 2

GRUPPO TECNICO

Referenti del presente Accordo di collaborazione sono il Dott. _____, per Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, e il _____, per **la** Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
I referenti avranno la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione dell'Accordo di collaborazione ed il rispetto di quanto in esso previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell'Accordo quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all'Accordo di collaborazione.

Ove fosse necessario, potrà essere costituita uno specifico gruppo tecnico- scientifico, della durata triennale, per la verifica dell'attuazione dei progetti conseguenti all'Accordo quadro, che oltre ai due Responsabili dell'Accordo di collaborazione, sarà costituita da n. 6 membri, individuati tra il personale competente delle due Direzioni firmatarie. La costituzione del gruppo tecnico e la partecipazione allo stesso non comportano oneri a carico del bilancio delle Direzioni firmatarie. Potranno far parte del gruppo di cui al presente articolo anche esperti di altri Enti o Istituzioni.

ART. 3 NORME PER IL PERSONALE DEI DUE ENTI

Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso le strutture, i Centri o i Comandi dell'altra Parte, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività derivanti dal presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante.

L'attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

È a carico di ciascuna delle Parti ospitanti l'ottenimento di permessi e di autorizzazioni che siano necessarie all'attuazione dei programmi, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata l'attività.

Specifiche forme di collaborazione, nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo quadro da parte del personale, potranno essere effettuate secondo le procedure previste dall'Amministrazione di appartenenza e sulla base dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 4 DURATA

Il presente Accordo di collaborazione, anche al fine di garantire la continuità delle attività, ha la durata di **cinque anni** dalla data della stipula, ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo dell'Accordo di collaborazione, per un periodo di pari o di diversa durata, con l'eventuale aggiunta di integrazioni o modifiche, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte.

I contraenti hanno comunque facoltà di recesso con un preavviso di tre mesi da comunicarsi per iscritto mediante comunicazione per posta elettronica certificata agli indirizzi istituzionali che saranno concordati dalle Parti.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Accordo quadro già eseguito né sugli atti e/o contratti e/o protocolli già stipulati in vigenza di quest'Accordo di collaborazione e non ancora conclusi.

ART. 5 RESPONSABILITÀ

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Accordo di collaborazione e dei successivi atti e/o contratti e/o protocolli di attuazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra da ogni relativa responsabilità.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura e settore ai fini della sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 6 ONERI

Dall'Accordo di collaborazione non conseguirà per le Parti firmatarie alcun onere finanziario, salvo gli eventuali oneri che saranno determinati negli appositi atti e/o contratti e/o protocolli di cui al precedente Art. 1 da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti dalle Direzioni contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo quanto previsto all'Art. 6. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti relative ad entrambe le Parti.

ART.7 CONTROVERSIE

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il TAR dell'Emilia-Romagna.

ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali acquisiti in virtù del presente accordo per le finalità di esecuzione delle attività in esso previste e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, conformemente alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" ed al Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

ART. 9 FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo viene sottoscritto in scrittura privata con firma digitale certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, con spese a carico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.16 bis, commi 1-2, del RD 1440/1923 e dell'art.55, comma 5, del DPR 634/1972.

Gli Enti sottoscrittori rientrano nell'esenzione di bollo di cui all'art. 16 Allegato B del DPR n. 642/72.

ART. 10 RINVIO A NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Direzione Regionale VVF Emilia-Romagna

Direttore
Firmato digitalmente ai sensi di legge

Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna

Direttore-
Firmato digitalmente ai sensi di legge

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Diegoli, Responsabile di SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/352

IN FEDE

Giuseppe Diegoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/352

IN FEDE

Luca Baldino

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi